



TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei signori Magistrati,

Dott.ssa Laura Cecon – **Presidente**
Dott. Alberto Barbazza – **Giudice rel.**
Dott.ssa Giulia Civiero – **Giudice**

nella causa civile di ruolo generale n. [REDACTED] dell'anno 2020 del Tribunale di Treviso e
promossa

da

[REDACTED]
rappresentata e difesa dall'avv. Federico Pedonese ed elettivamente domiciliata in Lido
di Camaiore (LU) presso lo studio dello stesso, come da mandato allegato al ricorso ex
art. 700 cod. proc. civ. depositato telematicamente;

- **RECLAMANTE** -

contro

[REDACTED] e, per essa, [REDACTED] quale mandataria con
rappresentanza di [REDACTED] con socio unico (già
[REDACTED]), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED] in Treviso, come da mandato
allegato alla memoria difensiva depositata telematicamente;



- RECLAMATA -

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 1 dicembre 2020 e viste le note autorizzate depositate da parte reclamata in data 11 dicembre 2020 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 669 terdecies, cod. proc. civ.

In punto reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. promosso da [REDACTED]

Causa trattenuta in riserva sulle seguenti

Conclusioni delle parti costituite:

Parte reclamante:

La reclamante Sig.ra [REDACTED] ut supra rappresentata, difesa e domiciliata insiste affinché l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia accogliere il presente reclamo revocando l'ordinanza pronunciata in data 29.09.2020 depositata nel procedimento di cui al N.R.G. [REDACTED] 2020 in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Vortali conseguentemente ordinando alla [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro-tempore, la regolarizzazione ex tunc della segnalazione presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia. Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Parte reclamata:

Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale, respingere il reclamo avverso l'ordinanza emessa in data 29/09/2020 nell'ambito del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. N.R.G. [REDACTED] 2020, e tutte le domande e istanze proposte in via cautelare dalla Sig.ra [REDACTED] contro [REDACTED]



[REDACTED] nel presente procedimento e confermare, di conseguenza, il provvedimento impugnato.

In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio e successive occorrenze, oltre agli accessori di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. [REDACTED] esponeva di avere richiesto nel mese di aprile 2020, di avere accesso ai dati registrati nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia a suo nome e di avere avuto, in conseguenza dell'esame di tali dati, contezza della circostanza che la società [REDACTED] ad aprile 2020 l'aveva segnalata per una posizione di sofferenza di importo pari ad 8.520,00 euro. La [REDACTED] faceva presente di non aver mai intrattenuto alcun rapporto con [REDACTED] e che tale società aveva effettuato la segnalazione in Centrale Rischi senza averle previamente comunicato il preavviso ex art.4.7 Codice di deontologia e ex art.125.3 del Testo Unico Bancario e valutando erroneamente lo stato finanziario-patrimoniale della stessa, omettendo l'analisi della complessiva situazione finanziaria del cliente.

Evidenziava altresì che, anche qualora [REDACTED] si fosse resa cessionaria di un portafoglio di crediti a seguito di un'operazione di cartolarizzazione eseguita in blocco e *pro soluto* e tale operazione fosse comunque stata comunicata mediante raccomandata a/r, vi sarebbe comunque una mancata produzione e/o invio del contratto di cessione del credito.

Deduceva, quanto al *periculum in mora*, che consistesse nella necessità di ripristinare l'ordinaria operatività con gli istituti bancari così da assicurarsi accesso al credito e da poter richiedere una sospensione del pagamento delle rate di finanziamento di un



mutuo con garanzia ipotecaria, possibilità attualmente preclusa stante la presenza della segnalazione, circostante che secondo la tesi della [REDACTED] integrerebbero un danno *in re ipsa* con conseguente obbligo di risarcimento sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale costituito dalla *“diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera, la cui liquidazione deve effettuarsi in via equitativa”*.

Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia, ordinando alla [REDACTED] la regolarizzazione *ex tunc* della segnalazione presso la Centrale Rischi.

Con memoria difensiva la Banca evidenziava che [REDACTED] aveva maturato nei confronti della [REDACTED] un credito di complessivi € 8.519,78 a causa della mancata restituzione da parte della stessa della somma concessa con un finanziamento stipulato il 24 maggio 2009, e per la quale la ricorrente era inadempiente nel pagamento della rate mensili sin dal 2011; che in data 6 gennaio 2011 [REDACTED] aveva inviato formale comunicazione alla [REDACTED] con quale la informava che, in difetto di mancata regolarizzazione del ritardo nel pagamento di quanto dovuto, *“i dati relativi ai ritardi saranno registrati in uno o più sistemi di informazioni creditizie indicati nell’informativa fornitaLe, ove gli stessi saranno conservati per il tempo indicato nella tabella qui allegata. Le ricordiamo che saranno registrati nei predetti sistemi di informazioni creditizie, senza ulteriori avvisi, anche eventuali ulteriori ritardi nei pagamenti che si dovessero verificare”* e, con raccomandata del 17 marzo 2015, aveva inviato lettera di messa in mora, comunicando la decadenza dal beneficio del termine e invitando a corrispondere l'intero debito (cfr. docc. 5 e 6 parte resistente, fascicolo



primo grado cautelare); che in data 20 dicembre 2016 [REDACTED] aveva ceduto a [REDACTED], nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999 un portafoglio di crediti pecuniari tra cui era compreso il credito verso [REDACTED] e che, in data 1 agosto 2019, [REDACTED], a sua volta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999, aveva ceduto il suddetto credito a [REDACTED], la quale, in data 22 novembre 2019, aveva a sua volta ceduto a [REDACTED] il medesimo credito sempre nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999; che gli obblighi di pubblicità della cessione venivano assolti mediante la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 141, del 30/11/2019 e che [REDACTED] aveva rinnovato la segnalazione in Centrale Rischi di Banca d'Italia, in quanto il credito era ancora sussistente.

Nel merito, evidenziava la società resistente di aver effettuato la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, in quanto [REDACTED], con lettera del 6 gennaio 2011, aveva comunicato alla [REDACTED] che avrebbe provveduto ad effettuare la segnalazione in conseguenza dell'irregolarità dei pagamenti e "senza ulteriori preavvisi"; che la [REDACTED] a seguito delle varie comunicazioni ricevute, non aveva mai provveduto a sanare il proprio debito; che la ricorrente era stata messa al corrente che le cessionarie del credito avrebbero, in continuità con la cedente, provveduto a segnalare il credito a sofferenza (cfr. doc. 10 parte resistente fascicolo primo grado cautelare); che tutte le cessionarie del credito avevano dato notizia dell'avvenuta cessione mediante gli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, individuando i crediti ceduti



mediante il richiamo agli specifici criteri indicati dall'avviso di cessione; che vi era stato da parte della ricorrente un inadempimento protratto nel tempo (a far data dal 2011), tale da far ritenere alla Banca lo stato di insolvenza della stessa che ha legittimato la segnalazione a sofferenza; che la ██████████ non aveva fornito prova dell'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile, ma aveva solo prospettato la mera eventualità che quei fatti si potessero verificare.

Con ordinanza del 29 settembre 2020, il Giudice designato respingeva il ricorso per difetto del requisito del *fumus boni iuris* e condannava la ██████████ al pagamento delle spese di lite, ritenendo che, quanto all'eccepita carenza di legittimazione di ██████████ ad effettuare la segnalazione alla Centrale rischi per assenza di prova della cessione del credito non ritenendo la ██████████ sufficiente la formalità di cui all'art. 58 TUB, l'eccezione era infondata in quanto, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, era sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, trattandosi di disciplina speciale di favore per il cessionario del credito sia con riguardo all'esonero dalle formalità "individuali" di cui all'art. 1264 c.c. sia con riferimento alla semplificazione della prova della cessione stessa; che, quanto alla eccepita mancanza del preavviso di segnalazione, pur risultando assente il preavviso di segnalazione in quanto non provato da ██████████ l'invio dello stesso da parte di ██████████ non bastava al cliente contestare il presupposto formale dell'omissione dell'avviso ove la segnalazione fosse corretta dal punto di vista sostanziale, rappresentando un mero obbligo la cui violazione avrebbe assunto rilievo esclusivamente sul piano risarcitorio;



che la ricorrente non aveva indicato gli elementi di valutazione che avrebbero consentito all'intermediario, se valutati, di non effettuare la segnalazione, stante l'inadempimento protratto nel tempo della [REDACTED].

Con il presente reclamo [REDACTED] reiterava le considerazioni già svolte in primo grado e chiedeva la modifica dell'ordinanza cautelare e l'accoglimento delle conclusioni del ricorso di primo grado, evidenziando l'errata valutazione del Giudice in ordine alla legittimità in capo alla cessionaria di effettuare la segnalazione presso la Centrale Rischi non avendo [REDACTED] dimostrato di esser titolare della posizione creditoria segnalata; l'errata valutazione del Giudice di prime cure in ordine all'avvenuta segnalazione da parte di [REDACTED] nel rispetto delle procedure di cui alla Circolare Banca d'Italia n.139/1991; l'errata valutazione del Giudice in ordine alla valutazione dello stato di sofferenza operata dalla cessionaria.

Si costituiva nel presente procedimento la reclamata evidenziando la correttezza dell'ordinanza, ribadendo le affermazioni già svolte in primo grado e concludendo pertanto per la conferma dell'ordinanza.

Ritiene il Collegio che il reclamo proposto debba essere accolto.

Infatti, quanto al presupposto del *fumus boni iuris*, in disparte la valutazione relativa all'esistenza dei requisiti per la dichiarazione di sofferenza della [REDACTED] ovvero per una semplice situazione transitoria di inadempimento non fondante i requisiti per la segnalazione (in considerazione dell'ambiguità dei dati relativi sia al decorso di un certo lasso temporale che all'esiguità del credito, i quali potrebbero deporre sia a favore che contro la persistenza di quello stato di insolvenza che rappresenta il presupposto della segnalazione), il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione secondo cui la



necessità dell'avvertimento dell'imminente segnalazione a sofferenza inviata dall'Istituto di credito al cliente, derivi oltre che dalle norme di legge e di regolamento vigenti in materia dalla lettura costituzionalmente orientata delle pattuizioni contrattuali stipulate fra le parti, ed in particolare dalla necessità di attenersi ad un obbligo di buona fede *in executivis* nel corso del rapporto.

Le disposizioni di cui agli articoli 1375 cod. civ. e 1175 cod. civ., attinenti – rispettivamente – agli obblighi di buona fede e correttezza, deve ritenersi siano state nel tempo omologate e sovrapposte dall'interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, assolvendo gradualmente alla funzione di strumento di integrazione dell'obbligazione, richiamate per esigere dal debitore e dal creditore condotte ulteriori rispetto a quelle che riguardano l'adempimento delle rispettive obbligazioni. Il concetto di buona fede così delineato si accompagna inoltre al canone di diligenza di cui all'art. 1176 cod. civ. (ossia al dovere di impegno richiesto alle parti in vista dell'esecuzione della prestazione), sicché anche con riguardo a tali obblighi integrativi sopra delineati deve ritenere sia ipotizzabile un agire negligente delle parti.

Nel caso di specie, [REDACTED] da un lato, come correttamente ritenuto in primo grado, non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante di documentare che l'avviso di segnalazione era stato inviato da [REDACTED] alla [REDACTED] il 6 gennaio 2011 e che lo stesso era idoneo a porre il cliente nelle condizioni di conoscere l'imminenza della segnalazione e di interloquire al riguardo, atteso che la reclamante ha contestato di aver ricevuto tale comunicazione e trova quindi applicazione il principio già richiamato secondo cui *"nell'ipotesi dell'invio del preavviso di segnalazione tramite posta ordinaria, anziché a mezzo posta raccomandata o altro strumento di trasmissione*



equivalente, l'intermediario rimane gravato dall'onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, senza potersi avvalere della presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ.” (ABF Milano, 19 aprile 2013, n. 2083).

Dall'altro, anche ritenendo che la comunicazione fosse stata effettuata in precedenza da parte di [REDACTED] e pur non essendo [REDACTED] espressamente tenuta per disposizione normativa a preavvertire nuovamente il cliente della segnalazione in Centrale Rischi, l'invio di una comunicazione il 6 gennaio 2011 tenendo conto che la segnalazione è effettivamente avvenuta a aprile 2020 integra un comportamento che deve essere valutato quale lesivo del canone di buona fede contrattuale, oltre che inidoneo a consentire lo scopo proprio per il quale la legge ha introdotto l'obbligo di preavviso della segnalazione ossia, come già evidenziato, quello di porre il cliente nelle condizioni di conoscere l'imminenza della segnalazione e di interloquire al riguardo.

Sempre in tema di *fumus boni iuris*, inoltre, il Collegio condivide la tesi di parte della giurisprudenza per cui l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito in assenza della produzione in giudizio anche del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale la cessionaria agisce rientra fra quelli oggetto dell'operazione di cartolarizzazione.

Infatti deve ritenersi che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale persegua un fine radicalmente diverso dalla produzione del contratto di cessione, impattando il diverso profilo dell'opponibilità della cessione e non quello della prova della titolarità del credito: la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, infatti, deve essere considerata elemento sufficiente solo a dare notizia dell'acquisto in blocco e ad esonerare la



cessionaria dalla notificazione ma non dalla necessità di dar prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito, non essendo possibile in mancanza stabilire se il credito sia di titolarità della cessionaria.

In relazione al requisito del *periculum in mora*, va sin d'ora specificato che qualora ci si trovasse al cospetto di una causa di merito per la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, in tema di onere della prova, il pregiudizio non patrimoniale non potrebbe mai essere ritenuto sussistente "*in re re ipsa*", ma dovrebbe essere allegato e provato dall'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea sarebbe tuttavia agevolata dall'onere della prova più favorevole, come descritto all'art. 2050 cod. civ., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità; tale richiesta risarcitoria, infatti, in quanto costituente "danno-conseguenza", sarebbe sempre vincolata all'onere di allegazione e prova da parte di chi ne domanda il risarcimento. Quanto al danno patrimoniale, in particolare, dovrebbe dimostrare il nesso di causalità tra la segnalazione illegittima addebitabile alla banca ed il concreto danno conseguente, nonché fornire indicazioni in merito all'entità dei danni patrimoniali subiti, di talché in mancanza nessun danno sarebbe liquidabile. Quanto al danno all'immagine ed alla reputazione la prova potrebbe essere data anche solo tramite presunzioni semplici (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 8 gennaio 2019, n. 207; Tribunale Firenze Sent., 9 giugno 2020; Corte d'Appello Venezia Sent., 23 aprile 2019; Tribunale Roma Sent., 10 aprile 2019).



Tuttavia, ai fini dell'ottenimento della sola tutela d'urgenza anticipatoria e cautelare apprestata dall'art. 700 cod. proc. civ. e finalizzata alla semplice cancellazione del proprio nominativo nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, il Collegio, pur dovendo la reclamante odierna dimostrare la sussistenza di entrambi i requisiti cautelari, non potendosi considerare che la segnalazione del nominativo di per sé integri il *periculum in mora*, ritiene che nel caso di specie sussista il *periculum in mora* che legittima la concessione del provvedimento d'urgenza: infatti, l'effettuazione della segnalazione allorquando si ritiene che sussista il fumus di illegittimità della stessa, mina di per sé stessa la possibilità per il cliente di ricorrere al credito bancario, causando così una lesione sia del diritto di accesso al credito del privato o di modifica del credito con il ricorso a rinegoziazione o sospensione del mutuo già ottenuto sia del diritto all'accesso al credito di impresa qualora già svolga o intenda svolgere tale attività.

La non corretta segnalazione alla Centrale Rischi, pertanto, essendo di per sé stessa idonea non solo a produrre effetti pregiudizievoli di perdurante attualità, ma anche a determinare una progressiva accentuazione degli stessi, integra quel *periculum in mora* che giustifica la concessione di un provvedimento d'urgenza, consistente nell'ordine dato alla Banca di eliminare la segnalazione del credito in questione da quelle a sofferenza.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe,



- Accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del 29 settembre 2020 del Tribunale di Treviso, ordina a parte reclamata [REDACTED] e, per essa, [REDACTED] quale mandataria con rappresentanza di [REDACTED] [REDACTED] con socio unico (già [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la regolarizzazione della segnalazione presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia sin dal mese di aprile 2020;
- condanna parte reclamata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida nella complessiva somma di € [REDACTED] per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
- condanna parte reclamata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida nella complessiva somma di € [REDACTED] oltre spese generali, IVA e Cp.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2020

Il Presidente

Dott.ssa Laura Ceccon

Il Giudice Estensore

Dott. Alberto Barbazza

